

Codice A16190

D.D. 23 aprile 2015, n. 138

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Valutazioni inerenti il monitoraggio sull'avifauna di cui alla D.D. n. 492 del 22/11/2013 relativa all'applicazione del regolamento per la pratica sportiva dell'eliski in Comune di Macugnaga (VCO) nella ZPS IT1140019 ed in prossimità delle ZPS IT1140018 e IT1120027. Proponente Comune di Macugnaga.

IL DIRIGENTE

Premesso che

il Settore Aree Naturali Protette ha espresso con Determinazione dirigenziale n. 492 del 22/11/2013 giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'applicazione del regolamento per la pratica sportiva dell'eliski nel Comune di Macugnaga (VCO) che interessa in maniera diretta la ZPS IT1140019 "Monte Rosa" ed i confini delle ZPS IT1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco" e IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra cui l'obbligo per il proponente di effettuare un monitoraggio specifico sull'avifauna alle cui risultanze si condizionava il giudizio d'incidenza ed il prosieguo dell'attività di eliski oggetto di valutazione;

in ossequio alla prescrizione n. 10 della D.D. 492 del 22/11/2013, il Comune di Macugnaga ha inviato in data 30/09/2014 (prot. n. 12330/DB10.16) una prima parte della documentazione richiesta contenente una prima versione del prospetto dei voli effettuati su ciascuna piazzola (con date, condizioni meteo, numero dei passeggeri ed eventuali presenze faunistiche rilevate) e le riprese fotografiche delle aree interessate, con la sovrapposizione dei percorsi di discesa degli sciatori;

con l'invio delle note prot. n. 869/A16.19.0 del 17/12/2014 e prot. n. 2169/A16.19.0 del 22/01/2015 il Comune di Macugnaga ha trasmesso una seconda versione del prospetto dei voli effettuati e un'ulteriore documentazione relativa alla raccolta di specifici dati di monitoraggio sull'avifauna, al fine di perfezionare l'ottemperanza dei disposti della D.D. n. 492 del 22/11/2013;

con nota prot. n. 4937/A16.19.0 del 13/2/2015 il Settore Aree Naturali Protette, vista la carenza della documentazione presentata, ha richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione trasmessa dal Comune di Macugnaga, che ha risposto con nota prot. n. 8433/A16.19.0 del 16/03/2015, allegando anche un estratto cartografico con la previsione di utilizzo di 27 piazzole per la stagione 2015;

l'attività di eliski nel Comune di Macugnaga in oggetto si è svolta tra febbraio e aprile 2014, ha interessato 21 delle 36 piazzole oggetto della valutazione di cui alla D.D. n. 492 del 22/11/2013, con un totale di 116 voli finalizzati al trasporto di un numero complessivo di 580 sciatori in 5 delle 8 aree omogenee originariamente individuate, in ottemperanza alle limitazioni legate ai periodi di cui al dispositivo del su citato provvedimento. Per quanto riguarda l'eliporto di partenza dal fondovalle, per questioni di ottimizzazione logistica è stata utilizzata unicamente la piazzola 33 in località Testa. Alla data del presente provvedimento, non risulta siano stati effettuati voli;

Rispetto al monitoraggio dell'avifauna, la raccolta delle osservazioni effettuate dal personale operativo (guide alpine e maestri di sci) nel corso dei voli e delle discese non ha dato alcuna risultanza significativa alla luce dell'istruttoria regionale condotta;

in periodo estivo (2014), invece, avvistamenti ripetuti di una coppia di Aquile adulte accompagnate da un giovane dell'anno hanno confermato la valenza dell'area per la riproduzione di questa specie, anche se non vengono forniti i dati geografici relativi a tali osservazioni, che avrebbero potuto consentire una stima, rispetto all'area vasta, della possibile collocazione del nido utilizzato nella stagione 2014;

relativamente al monitoraggio dei galliformi alpini, il proponente fornisce i dati dei censimenti primaverili ed estivi effettuati nel 2014 su Pernice bianca e Gallo forcello resi disponibili dal Comprensorio Alpino VCO3 "Ossola sud": la cartografia su cui sono riportati tali dati è quella utilizzata dai rilevatori su campo e sostanzialmente non consente di valutare compiutamente l'eventuale relazione tra le aree di censimento e quelle interessate dall'attività di eliski, così come manca la correlazione temporale tra i dati di presenza ed il periodo di attività di volo invernale (dicembre – aprile).

inoltre non sono state presentate le elaborazioni relative all'andamento di popolazione di tali specie nell'area vasta, sulla base dei dati di censimento delle passate annate: il proponente rimanda alla relazione da fornire in vista della stagione 2015 – 2016 queste elaborazioni, come pure le attività di monitoraggio relative alle altre specie ornitiche di cui all'allegato della D.D. n. 492 del 22/11/2013;

la documentazione fornita non concorre quindi, allo stato attuale, a ricavare un quadro generale sull'avifauna presente nell'area interessata dall'attività di eliski ed inoltre tale carenza pregiudica l'individuazione, nel tempo, di parametri utili ad una valutazione sia della distribuzione e del trend di popolazione delle diverse specie monitorate;

si rileva inoltre che non sono state pienamente ottemperate le prescrizioni di cui ai punti 8 e 10 della D.D. n. 492 del 22/11/2013 in quanto, per il primo punto, i raggruppamenti delle piazzole per aree omogenee e le relative denominazioni non risultano coerenti con la documentazione oggetto della valutazione espressa tramite il su citato provvedimento, mentre relativamente alla prescrizione 10, l'indicazione grafica dell'itinerario di discesa su fotografie di pendii vergini non risponde alla finalità di visualizzare le tracce effettive di discesa dei gruppi di sciatori e poter verificare l'ottemperanza al punto 9 del medesimo provvedimento.

si ritiene pertanto che, sulla base delle carenze della documentazione fornita e della mancata ottemperanza ai disposti della D.D. n. 492 del 22/11/2013, non vi siano gli elementi utili ad una valutazione compiuta della potenziale incidenza dell'attività di eliski (relativamente alla stagione 2014-2015) sulle specie d'interesse comunitario tutelate dalle ZPS IT1140019 "Monte Rosa", IT1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco" e IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba" e pertanto si ritiene opportuno applicare il principio di precauzione e prevenzione ai sensi della Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE;

si sottolinea inoltre che il perdurare di tali carenze condiziona negativamente l'individuazione di eventuali modifiche, per le stagioni a seguire, delle condizioni autorizzative attualmente in vigore.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009

“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”,

determina

di esprimere giudizio negativo di valutazione d'incidenza, rispetto alla continuazione dell'attività di eliski nella stagione 2014-2015 proposta dal Comune di Macugnaga nella ZPS IT1140019 “Monte Rosa” ed in prossimità dei confini delle ZPS IT1140018 “Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco”, e IT1120027 “Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba”;

di stabilire che fini del superamento di tale giudizio negativo e della ripresa di tale attività nella stagione 2015-2016, occorrerà risolvere le carenze e le criticità evidenziate in premessa, intendendo inoltre qui integralmente richiamata la D.D. n. 492 del 22/11/2013, con particolare riferimento alle prescrizioni relative al monitoraggio sulle diverse specie dall'Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento.

La mancata osservanza di tale giudizio comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Eventuali atti emanati da qualsivoglia soggetto in merito ad un'ulteriore regolamentazione dell'attività di eliski sul territorio del Comune di Macugnaga, redatti in conformità con il presente provvedimento, devono essere trasmessi per conoscenza al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04.08.2014 ed in applicazione della l. 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 della l.r. 22/2010 nonchè ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
Vincenzo Maria Molinari